



# PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

## **DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO 2012** (approvato con D.D. n. 19/2012)

### **PREMESSA**

Il mercato del Contadino nasce per promuovere le produzioni agricole della Provincia di Catania e si prefigge di venire incontro alle esigenze dei consumatori valorizzando la vendita di prodotti agricoli di qualità cosiddetti a “kilometrozero”, a prezzi convenienti, in conformità a quanto previsto dal D.M. 20/11/2007 e ss.mm.

I soggetti promotori dell’iniziativa sono: la Provincia Regionale di Catania, il Comune di Catania, la Confagricoltura, la Confederazione Italiana Agricoltori e l’Associazione dei Consumatori Codacons (sedi provinciali di Catania), e i Comuni presso i quali verrà deciso lo svolgimento del Mercato.

In considerazione del soddisfacente risultato ottenuto nel corso delle precedenti edizioni, la Provincia Regionale di Catania intende continuare a farsi carico dell’organizzazione del Mercato del contadino, riservandosi di procedere a verifiche sull’andamento del progetto, che potranno anche produrre modifiche nell’assegnazione degli spazi, nell’organizzazione degli orari, nei criteri di gestione del mercato, di concerto con gli altri soggetti interessati.

Il presente documento definisce le linee guida relative alla fase gestionale del “*Mercato del Contadino*” e alle modalità di partecipazione da parte degli imprenditori agricoli, intendendo come tali coloro che *esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse*, giusto art. 2135 del cc, così come modificato dall’art.1, comma 1 del D. lgs n. 228/2001.

### **Art. 1 - FINALITA’**

Il Mercato del Contadino è un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli locali, col preciso intento di fornire a produttori e consumatori un’opportunità per accorciare la filiera d’acquisto, eliminando i passaggi intermedi con conseguente riduzione dei tempi tra la raccolta e il consumo, delle distanze e del prezzo di vendita. L’imprenditore agricolo potrà avere nuove opportunità di vendita e rendere direttamente percepibile al consumatore la qualità dei propri prodotti garantendone una sicura fonte di provenienza.

Quindi, il Mercato del Contadino mira a favorire l’incontro tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari tradizionali, locali e di qualità, accorciando la filiera produttiva, promuovendo la vendita diretta realizzata con trasparenza nelle etichettature, con equità nei prezzi e con garanzia sull’origine dei prodotti, con favorevoli ricadute sullo sviluppo locale.

Particolare attenzione si intende rivolgere alla promozione dei prodotti tipici quale valida risorsa economica, ma anche come espressione fondamentale di identità.

In tal senso vanno ricordate alcune produzioni tipiche locali che stanno ottenendo visibilità sul mercato: i fichi d’india di San Cono, di Militello e dell’Etna, il carciofo violetto di Sicilia coltivato a Ramacca, Mineo, Grammichele, Paternò, l’uva da tavola di Licodia Eubea, Mazzarrone e Caltagirone, l’arancia rossa di Mineo, Grammichele, Scordia e Palagonia, il pistacchio di Bronte, la frutta di Maniace, gli ortaggi di Biancavilla e Adrano, le fragole di Maletto, il miele di Zafferana Etnea, le mele e le pere dell’Etna, le ciliegie di Giarre, le nespole di Calatabiano e le patate di Giarre e Riposto.

A questi si aggiungono nuove produzioni di vino e di olio di qualità. La valorizzazione di vitigni autoctoni a bacca rossa come il Nerello Mascalese, il Nero d’Avola, e delle varietà di olivo Tonda Iblea, Moresca e Nocellara dell’Etna, che stanno producendo importanti risultati a livello internazionale. Le diverse eccellenze dell’olio extravergine Monte Etna e dei Monti Iblei in relazione alle diverse zone di coltivazione e alle varietà di olive. Ed ancora, i prodotti derivanti dall’allevamento locale di bovini, ovini e caprini: formaggi e ricotta, carni e salsicce preparate con metodi tradizionali, che si stanno progressivamente affermando sui mercati locali e sono oggetto di attenzione della distribuzione nazionale.

L’attività di valorizzazione e di stimolo prevalentemente si è concretizzata negli ultimi anni su quei prodotti che hanno acquisito i marchi di protezione, quali per esempio l’olio d’oliva DOP Monte Etna e DOP Monti

Iblei, il vino DOC dell'Etna e la DOCG Cerasuolo di Vittoria, l'IGP per l'Uva di Mazzarrone, l'IGP Arancia rossa di Sicilia, la DOP Ficodindia dell'Etna, la DOP del Pistacchio verde di Bronte.

## **Art. 2 – GESTIONE E ORGANIZZAZIONE**

“Il Mercato del Contadino” è aperto a tutte le aziende agricole che hanno il centro di produzione nel territorio della Provincia di Catania e sempre nei limiti della disponibilità degli spazi, al fine di favorire esclusivamente la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

Sarà consentita la vendita di prodotti preconfezionati all'origine o in loco dal produttore, venduti al pezzo o al collo, interi o frazionati. L'unità di vendita, predeterminata dal produttore, conterrà le indicazioni di peso (netto), di prezzo e di quanto altro previsto in materia di etichettatura dei prodotti alimentari secondo la tipologia. Per le aziende lattiero casearie del solo comparto ovi-caprino, si deroga dall'obbligo dell'utilizzo di latte aziendale per la sola produzione e/o vendita della provola di latte vaccino. Fermo resta l'obbligo della tracciabilità e del rispetto delle normative HACCP.

I prodotti dovranno essere già idonei alla messa in vendita; le aziende rimarranno responsabili del buon mantenimento igienico-sanitario e della buona presentazione dei prodotti medesimi, così come del loro ritiro in caso dell'eventuale invenduto e/o deteriorato. E' vietata la vendita di ortaggi e frutta fresca trattati, dopo la raccolta, con conservanti e/o ceratura superficiale dei frutti, anche se previsto dalle normative vigenti.

Le aziende di prodotto trasformato, nonché le casearie, dovranno esporre le autorizzazioni sanitarie previste, l'attestazione HACCP e quant'altro previsto dalle normative in materia.

L'Amministrazione Provinciale si avvarrà del “Comitato di mercato”, per lo svolgimento dell'attività di verifica della qualità delle produzioni esposte e del rispetto del presente disciplinare.

Il “Comitato del Mercato” è costituito da:

- a) un rappresentante della Provincia di Catania,
- b) un rappresentante del Comune di Catania o del Comune presso il quale si svolgerà il Mercato;
- c) un rappresentante per ciascuna Associazione di agricoltori promotrice;
- d) un rappresentante dell'Associazione Codacons.

I compiti dei soggetti promotori si sintetizzano come segue.

La Provincia Regionale di Catania provvederà al montaggio/smontaggio delle strutture e alla campagna pubblicitaria; il Comune di Catania provvederà alla concessione dell'area, alla pulizia, al presidio sanitario nonché a mezzo del corpo dei vigili urbani a regolare il traffico ed i parcheggi.

Le Organizzazioni supporteranno la Provincia ed il Comune in tutte le fasi organizzative ed informeranno i propri soci dell'iniziativa. L'Associazione dei consumatori Codacons verificherà i prezzi praticati dagli espositori riferendo al Comitato di Mercato.

Nello spirito dell'autorganizzazione, il Comitato potrà seguire, in tutto o in parte, le fasi tecniche e logistiche della manifestazione e formulare proposte che prevedano anche una compartecipazione economica degli espositori.

## **Art. 3 - SVOLGIMENTO DEL MERCATO**

Il Mercato si svolgerà la domenica mattina, con i seguenti orari: accesso all'area mercatale è consentito dalle ore 07,00 per sistemazione ed esposizione prodotti, con inizio dell'attività di vendita alle ore 07,30 fino alle ore 13,30 e sgombero dell'area entro le ore 14,00. Dopo l'inizio della vendita, non è consentito l'accesso di automezzi nell'area mercatale.

Il preposto alla vendita sarà il titolare o coniuge, o un parente entro il primo grado o un dipendente. Ad esso verrà rilasciato una tabella identificativa aziendale da mettere in evidenza sul posto vendita e uno o due tesserini di identificazione (con foto) degli addetti alla vendita. Non è permessa la delega a terzi.

Il calendario, definito dal Comitato di Mercato, che si allega al presente disciplinare sotto la lettera B), verrà reso pubblico a cura della Provincia. Il Comune di Catania e le Associazioni di categoria che partecipano all'iniziativa potranno utilizzare i propri mezzi di informazione per comunicare al pubblico l'iniziativa.

I posteggi saranno 40 ripartiti tra ortofrutta, produzioni zootecniche, prodotti freschi e trasformati e floro-ornamentali.

Al fine di una eterogenea distribuzione merceologica dei prodotti agricoli anche in funzione della stagionalità, particolare attenzione verrà rivolta alla possibilità di ammissione delle varie produzioni, consentendo, ove possibile, la occasionale presenza di prodotti di nicchia o di particolare pregio.

In caso di implementazione del numero degli spazi, si provvederà ad includere le aziende non ammesse, seguendo sempre le modalità di cui al successivo all'art.5. Qualora le domande si dovessero esaurire, si potrà procedere all'assegnazione degli spazi disponibili ai nuovi richiedenti.

#### **Art. 4 - ATTIVITA' COLLATERALI**

All'interno del "Mercato" possono essere realizzate delle attività di tipo culturale, didattiche finalizzate in particolare all'educazione del consumatore nel fare scelte più consapevoli e rispettose dell'ambiente, attività dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del nostro territorio rurale.

Potranno altresì essere riservati degli spazi a soggetti interessati alla trasformazione, vendita e promozione di prodotti tipici dell'artigianato, che comunque possono favorire lo sviluppo dell'economia locale. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, non è ammessa l'attività di trasformazione e confezionamento sul posto dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli.

#### **Art. 5 – PARTECIPAZIONE DELLE AZIENDE**

Ai fini dell'accreditamento, le imprese agricole dovranno presentare alla Provincia Regionale di Catania Servizio Attività Produttive, apposita richiesta (Allegato A) contenente, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, il numero della partita iva, l'iscrizione alla CCIAA, o dichiarazione del regime di esonero, i dati aziendali, ubicazione dell'azienda e le tipologie di produzioni; nonché di impegnarsi a rispettare il presente disciplinare, le decisioni del Comitato e le norme igienico-sanitarie e di vendita dei propri prodotti, pena l'esclusione.

A seguito acquisizione delle domande, il Comitato del Mercato, provvederà a selezionare, anche con turnazione, le ditte sulla base della differenziazione, tipicità e stagionalità dei prodotti, anche tenendo conto delle seguenti priorità: aziende che vendono prodotti protetti da marchi di tutela o biologici; aziende che si aggregano per richiedere l'assegnazione di un unico posteggio con la garanzia di mantenere costante la partecipazione al mercato tramite turnazioni decise fra le parti; aziende che si differenziano per tipologie di prodotti posti in vendita; età inferiore agli anni 40 (quaranta) del titolare nel caso di impresa individuale o di uno dei soci legali rappresentanti in caso di impresa societaria; aziende condotte da coltivatori diretti, IAP.

Conseguentemente, il Comitato di Mercato procederà al posizionamento negli spazi, tenendo conto del principio della differenziazione e dell'alternanza merceologica.

Per contingenze o su richiesta dagli interessati, è possibile l'assegnazione di un singolo posteggio a più aziende, sia sotto la forma individuale che associata.

Ai fini di fornire all'utenza un maggiore assortimento merceologico, possono essere ammesse delle aziende, con sede al di fuori del territorio provinciale, che intendono vendere dei prodotti non già presenti al mercato.

#### **Art. 6 – IMPEGNI DELL'ASSEGNETARIO**

- 1- L'assegnatario deve attenersi a quanto riportato nei punti precedenti, assicurando la presenza al mercato con continuità e puntualità.
- 2- In caso di impedimenti, l'azienda deve comunicare con una settimana di anticipo il periodo di assenza e le connesse motivazioni.
- 3- In caso di assenza ingiustificata si procederà alla revoca dell'assegnazione e allo scorrimento della graduatoria per indicare un nuovo assegnatario.
- 4- L'assegnatario resta vincolato al rispetto dagli obblighi di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti e/o terzi.
- 5- L'assegnazione non è trasferibile o estensibile ad aziende diverse da quelle accreditate dal Comitato.
- 6- L'operatore deve manifestare ed attuare un comportamento cooperativo;
- 7- L'Azienda Agricola assegnataria autorizza esplicitamente il Comitato ad eventuali sopralluoghi e/o controlli presso i luoghi di coltivazione e/o produzione delle derrate agroalimentari poste in vendita al Mercato Contadino.
- 8- Su richiesta del Comitato, l'Azienda è tenuta a far visionare e/o trasmettere copia di documenti e/o atti attinenti alle dichiarazioni effettuate e/o alle produzioni poste in vendita.
- 9- L'azienda, entro il primo giorno del mese, deve comunicare i prodotti che porterà al mercato ed i relativi prezzi, precisando il luogo di produzione, per eventuali controlli in loco.
- 10- Eventuali variazioni di prodotti e prezzi dovranno essere comunicati entro il lunedì precedente allo svolgimento del Mercato.
- 11- L'attività di vendita al mercato è esercitata dai titolari d'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

#### **Art. 7 - QUALITA' E PREZZO**

Uno degli obiettivi del presente documento è l'individuazione di "modalità di controllo e/o autocontrollo" per garantire il rispetto dei requisiti di qualità e provenienza dei prodotti, e le modalità in rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Si evidenzia per la vendita di prodotti agricoli trasformati (formaggi, salumi, olive sfuse, carni, ecc) è necessario l'utilizzo di apposite vetrinette che devono potersi aprire solo dalla parte dell'addetto e, se necessario, devono essere dotate di termometro (a lettura esterna) per il controllo della temperatura. I prodotti non possono essere esposti al di fuori dei banchi da esposizione a meno che non vengano utilizzate vetrinette chiudibili, realizzate in materiale idoneo al contatto con gli alimenti.

I mezzi utilizzati per il trasporto, in base alla norme di autocontrollo HACCP, dovranno essere dotati di frigorifero con annesso sistema autonomo di funzionamento.

Prevede, inoltre, la descrizione delle modalità attraverso le quali sia assicurata "la finalità pubblica del contenimento del caro prezzo dei prodotti agricoli alimentari e lo scopo sociale di facilitare l'accesso dei consumatori ai prodotti locali".

Il Comitato, a suo insindacabile giudizio, per motivi oggettivi e/o qualitativi riscontrabili durante il mercato, può richiedere di adeguare i prezzi proposti dall'azienda o può decidere l'esclusione dalla vendita di quei prodotti che non rispettano standard di qualità o di incerta provenienza.

#### **Art. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE**

1- Gli espositori che non rispetteranno i principi del presente disciplinare, opportunamente informati dal Comitato di Mercato, saranno esclusi per una giornata del Mercato (prima giornata utile). In caso di reiterate inadempienze l'imprenditore agricolo verrà definitivamente escluso dal Mercato.

2- In caso di accertate gravi carenze e/o comportanti lesivi, attuati dall'operatore nei confronti dei consumatori e/o dell'immagine del mercato, ne verrà disposta l'immediata sospensione dal mercato.

3- In caso di controllo in loco da parte dei componenti il Comitato, la mancata veridicità dei dati identificativi dell'azienda, o dei dati sulle effettive produzioni e rispettive quantità, comporterà l'esclusione definitiva dal Mercato.

#### **Art. 9 - NORMATIVA IGIENICO SANITARIA**

E' a carico di ciascuna azienda la responsabilità dei prodotti in esposizione e vendita (ad esempio, per le modalità di "conferimento", la data di scadenza, la corretta conservazione, la valutazione dell'idoneità alla vendita, ecc.), così come la presentazione delle pratiche previste dalle normative per la vendita diretta, ricordando che ciascuna azienda è titolare dello spazio assegnato.

#### **Art. 10 - GESTIONE DEI RIFIUTI**

Prima di lasciare il posto loro assegnato i produttori agricoli devono provvedere all'eliminazione dei rifiuti restituendo il suolo concesso nelle condizioni originali, differenziare e depositare i rifiuti relativi al proprio posteggio in idonei contenitori.

#### **Art. 11 - DANNI A TERZI**

L'amministrazione Provinciale e i componenti il Comitato declinano ogni responsabilità per eventuali inadeguatezze o danni provocati a persone o a cose dall'attività degli assegnatari al mercato, nonché per eventuali inadempienze per gli obblighi fiscali e/o igienico-sanitari da parte degli stessi soggetti.

L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni o diritti connessi con l'esercizio dell'attività o dai suoi prodotti, processi o servizi.

#### **Art. 12 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si rinvia alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, al Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007, alle vigenti norme regionali in materia, se e in quanto applicabili, e alle disposizioni che potranno essere impartite dal Comitato, nel corso di svolgimento del Mercato, per una migliore riuscita dell'iniziativa e nell'interesse dei produttori partecipanti e dei consumatori.

PER ACCETTAZIONE: \_\_\_\_\_  
(data) (firma)